

CAPITOLATO AMMINISTRATIVO per il servizio, per un periodo di 36 mesi, di composizione, produzione, pubblicazione, archiviazione e distribuzione della "Rassegna Stampa" centrale, periferica, quotidiana e periodica del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, a cura della ditta "_____"
di _____ (_____).

ARTICOLO 1

OGGETTO E VALORE DEL CONTRATTO

Il presente contratto ha per oggetto, per un periodo di 36 mesi:

- la realizzazione e la gestione dei servizi di Rassegna Stampa centrale, periferica, quotidiana e periodica da parte dell'Ufficio Stampa del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri e degli omologhi Uffici dislocati presso i Comandi Legione/Provinciali;
- il servizio di archiviazione erogato secondo le modalità indicate all'articolo 4.6 del capitolato tecnico;
- il servizio di assistenza erogato secondo le modalità indicate all'articolo 5 del capitolato tecnico;
- il servizio di formazione ed aggiornamento erogato secondo le modalità indicate all'articolo 6 del capitolato tecnico.

per un importo complessivo di € =====(=====/=) **IVA esclusa** e € =====(=====/=) **IVA inclusa**.

Le caratteristiche tecniche di configurazione del servizio sono meglio specificate nel "capitolato tecnico" che costituisce parte integrante del presente contratto.

ARTICOLO 2

CONDIZIONI GENERALI

Per il presente contratto vengono osservate le norme in vigore nonché le seguenti:

- Legge per l'Amministrazione del Patrimonio e per la Contabilità Generale dello Stato (R.D. 18.11.1923, n. 2440);

- Regolamento per l'Amministrazione del Patrimonio e per la Contabilità Generale dello Stato (R.D. 23.05.1924, n. 827);
 - D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 e relativi allegati;
 - D.P.R. 15 novembre 2012, n. 236 "Regolamento recante disciplina delle attività del Ministero della Difesa in materia di lavori, servizi e forniture", secondo le previsioni di cui all'art. 225, co.6 del D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36,
- che l'operatore economico dichiara di conoscere ed accettare in ogni loro parte senza che siano allegati al contratto, ai sensi dell'art. 99 del R.C.G.S.. In aggiunta delle citate norme vengono osservate le condizioni sotto riportate.

ARTICOLO 3

REVISIONE DEI PREZZI

Qualora nel corso dell'esecuzione del contratto si verificano particolari condizioni di natura oggettiva tali da determinare una variazione del costo del servizio, in aumento o in diminuzione, superiore al 5 (cinque) per cento dell'importo complessivo del contratto di cui all'art.1, i prezzi saranno aggiornati, ai sensi dell'art. 60 del D.lgs. 31 marzo 2023, n.36, nella misura dell'80 (ottanta) per cento della variazione stessa, in relazione alle prestazioni da eseguire.

Ai fini della determinazione della variazione dei costi e dei prezzi di cui al precedente comma, si utilizzeranno gli indici dei prezzi al consumo, dei prezzi alla produzione dell'industria e dei servizi e gli indici delle retribuzioni contrattuali orarie elaborati dall'ISTAT.

L'istanza per ottenere la revisione dei prezzi dovrà essere inviata esclusivamente - a mezzo PEC - all'Ufficio Stampa (crm40007@pec.carabinieri.it), all'Ufficio Approvvigionamenti (crm38895@pec.carabinieri.it) ed al Centro Unico Contrattuale (crm42529@pec.carabinieri.it).

L'operatore economico ha diritto alla rinegoziazione secondo buona fede delle

condizioni contrattuali, in applicazione del principio di conservazione dell'equilibrio contrattuale ai sensi dell'art. 9 del D.lgs 31 marzo 2023, n. 36.

L'istanza dovrà essere corredata da documentazione idonea a giustificare la richiesta di revisione (ad esempio dichiarazione di fornitori o subcontraenti, o altri mezzi di prova atti a comprovare la variazione dei prezzi effettivamente sostenuti dall'operatore economico rispetto a quelli dallo stesso documentati al momento della presentazione dell'offerta).

Si precisa che l'istanza pervenuta con modalità differenti da quelle sopra riportate non darà diritto ad alcun riconoscimento, stante l'impossibilità da parte dell'Amministrazione di procedere ad una adeguata istruttoria.

L'Ufficio Stampa avvalendosi di commissione appositamente nominata, procederà all'esame dell'istanza, verificando, sulla base degli indici di cui al comma 2 l'effettiva maggiore/minore onerosità della prestazione, con riferimento ai prezzi dei materiali/servizi che incidono sul contratto.

Si precisa che quanto previsto nei commi precedenti non riconosce il diritto all'automatico aggiornamento del corrispettivo contrattuale, ma soltanto l'obbligo per l'Amministrazione di procedere agli adempimenti istruttori di cui sopra.

Sull'istanza pervenuta l'Amministrazione dovrà pronunciarsi entro n. 60 (sessanta) giorni solari, con provvedimento motivato; il provvedimento con il quale viene accolta l'istanza determina anche l'importo della compensazione, che dovrà essere formalizzata con la stipula di un atto aggiuntivo al presente contratto.

In caso di mancato raggiungimento dell'accordo, le parti potranno consensualmente risolvere il contratto per eccessiva onerosità sopravvenuta, ai sensi dell'art. 1467 c.c., senza che sia dovuto alcun indennizzo.

Al di fuori delle fattispecie e modalità sopra disciplinate è esclusa qualsiasi clausola di revisione dei prezzi e non trovano applicazione gli artt. 1467 e 1664 del Codice Civile.

ARTICOLO 4**TERMINI DI ADEMPIMENTO**

Il servizio oggetto del presente contratto decorrerà dal giorno successivo alla data di ricezione - tramite Posta Elettronica Certificata - della comunicazione attestante l'avvenuta registrazione del presente contratto presso gli Organi di controllo e comunque non antecedente al 01 dicembre 2023 e avrà una durata di 36 mesi.

Le modalità, i termini e le condizioni di erogazione delle prestazioni, da parte della ditta, sono quelle indicate nel capitolato tecnico allegato.

All'attivazione del servizio, l'operatore economico si impegna ad eseguire una attività di formazione ed aggiornamento a favore del personale degli Uffici Stampa centrale e periferici (minimo 50 persone), secondo le modalità indicate all'articolo 6 del capitolato tecnico.

All'esito di ciascuna sessione addestrativa, la ditta dovrà trasmettere al Direttore dell'Esecuzione un report con l'indicazione delle attività svolte e dell'elenco dei partecipanti.

L'operatore economico è tenuto a comunicare, a mezzo PEC, al Centro Unico Contrattuale (crm42529@pec.carabinieri.it), all'Ufficio Stampa (crm40007@pec.carabinieri.it) ed all'Ufficio Approvvigionamenti (crm38895@pec.carabinieri.it) del Comando Generale, le date di approntamento alla verifica di conformità del servizio.

Le verifiche saranno eseguite con cadenza annuale da apposita Commissione, nominata dal Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, con le modalità indicate nel predetto capitolato tecnico.

ARTICOLO 5**ESECUZIONE ANTICIPATA**

Nel caso in cui venga richiesta alla ditta l'esecuzione anticipata nei limiti del

quinto del valore del contratto e poi venga meno l'approvazione definitiva dello stesso, quest'ultima avrà diritto soltanto al pagamento delle prestazioni effettivamente rese entro il citato limite.

ARTICOLO 6

MODIFICHE E VARIANTI

Qualora nel corso dell'esecuzione del contratto si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni, ex art. 120 comma 9 del D.lgs 31 marzo 2023, n. 36, l'appaltatore è tenuto ad eseguirle alle stesse condizioni stabilite dal presente contratto, fino alla concorrenza del quinto del valore complessivo di cui all'articolo 1. In tal caso l'appaltatore non può fare valere il diritto alla risoluzione del contratto.

Fermo quanto sopra, e ferma la disciplina della revisione dei prezzi di cui all'art. 3, se nel corso dell'esecuzione del contratto si rendesse necessario apportare modifiche o varianti contrattuali, si procederà ai sensi dell'art. 120 del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 e dell'art. 101 del D.P.R. n. 15 novembre 2012 n. 236.

ARTICOLO 7

GARANZIA

L'operatore economico dovrà garantire, a proprio carico, un servizio di assistenza, sia tecnica che redazionale, per l'intera durata del contratto. In particolare:

- l'assistenza tecnica, svolta dalle ore 03.00 alle ore 18.00, comprende tutte le attività finalizzate a mantenere e/o riportare in perfetto stato di funzionamento i servizi prestati;
- l'assistenza redazionale alla rassegna stampa, svolta dalle ore 05.00 alle ore 16.00, deve consentire la richiesta di inserimento di articoli non presenti in rassegna.

I servizi di assistenza si intendono attivi per ogni giorno solare della durata contrattuale, anche nei giorni in cui non vi è la vendita dei giornali in

edicola. L'operatore economico deve fornire canali di assistenza dedicati e distinti (numero telefonico/email) per problemi tecnici sul sistema ma anche per le richieste ai lettori sul monitoraggio di argomenti/temi specifici o richiesta di articoli/rassegne ovvero sui sistemi automatici di ritaglio.

Dovranno essere garantiti un help desk nazionale e un servizio di supporto notturno per le emergenze. Il servizio di assistenza dovrà prevedere interventi telefonici entro 30 minuti dalla richiesta.

Ove l'operatore economico non provveda, nei termini richiesti dall'A.D., all'effettuazione degli interventi richiesti, saranno applicate le penalità di cui al successivo art.9.

ARTICOLO 8

CAUZIONE

A garanzia della regolare esecuzione degli obblighi derivanti dal presente contratto, l'operatore economico presta valida cauzione a mezzo _____ n. _____ emessa in data _____ dalla _____ per un importo di € _____. Detta cauzione verrà svincolata nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente, fermo restando che lo svincolo completo della stessa potrà avvenire soltanto al termine dell'adempimento di tutte le obbligazioni assunte in virtù del presente contratto

ARTICOLO 9

PENALITA'

In caso di ritardi o di mancata esecuzione dei servizi nei termini previsti dal presente capitolato amministrativo e/o dal capitolato tecnico allegato, l'operatore economico riconosce all'A.D. il diritto di applicare le seguenti penali:

- **Relativamente alla gestione e consultazione della rassegna stampa.**

- a. Verrà applicata una penale pari all'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale, per ogni giorno (o frazione) di ritardo nell'attivazione del servizio rispetto ai tempi previsti.
- b. Verrà applicata una penale pari all' 0,9 per mille dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno (o frazione) di ritardo con mancata disponibilità dell'accesso al sistema.
- c. Verrà applicata una penale pari all'0,8 per mille dell'ammontare netto contrattuale per ogni ora (o frazione) di ritardo nella consegna quotidiana della rassegna oltre i tempi limite di consegna previsti dall'art 17 del capitolato tecnico.

- Relativamente al servizio di assistenza.

Verrà applicata una penale pari allo 0,5 per mille dell'ammontare netto contrattuale:

- a. Per ogni episodio di mancata disponibilità del servizio negli orari previsti;
- b. Per ogni ora di ritardo nella presa in carico della segnalazione rispetto ai tempi previsti;
- c. Per ogni ora di ritardo nella risoluzione del disservizio rispetto ai tempi previsti, se il disservizio non è qualificato come "bloccante";
- d. Se il disservizio è qualificato come "bloccante".

- Per ogni episodio di disservizio che si verifichi nei giorni o negli orari in cui non è attivo il servizio di assistenza remota.

Verrà applicata una penale pari allo 0,5 per mille dell'ammontare netto contrattuale in caso di disservizio "non bloccante" o disservizio "bloccante".

- Relativamente al servizio di recupero dello storico delle rassegne stampa.

Verrà applicata una penale pari allo 0,5 per mille dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno o frazione di ritardo nell'accorpamento dell'archivio storico già in possesso al nuovo sistema di rassegna adottato.

- Ritardo nello svolgimento del corso di formazione.

Verrà applicata una penale pari a € 50,00 (cinquanta/00) per ogni giorno

solare di ritardo rispetto ai tempi previsti.

Gli eventuali inadempimenti che daranno luogo all'applicazione delle penali verranno contestati all'appaltatore per iscritto tramite P.E.C. Il fornitore dovrà comunicare le proprie deduzioni nel termine massimo di 10 (dieci) giorni lavorativi dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili, a giudizio del ricevente, ovvero non via sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, potranno essere applicate le penali sopra indicate.

Le domande per condono penali, motivate e documentate esaurientemente, dovranno essere presentate al Centro Unico Contrattuale - *pena decadenza* - entro 30 giorni solari dalla data di ricezione della comunicazione tramite PEC, con la quale è stata segnalata l'applicazione della penali.

In caso di applicazione di penali pari o superiori al 10% dell'importo contrattuale al netto dell'IVA, così come in caso di inadempimento parziale o totale ai patti ed agli obblighi contrattuali, l'Amministrazione, valutatane la gravità, procederà ai sensi di quanto previsto dall'art. 124 del D.P.R. 15 novembre 2012, n. 236 "Regolamento recante disciplina delle attività del Ministero della Difesa in materia di lavori, servizi e forniture, a norma dell'art. 196 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163".

Le penali saranno trattenute - ove possibile - sui pagamenti ovvero dovranno essere corrisposte dall'operatore economico al Servizio Amministrativo del Comando Generale dei Carabinieri, che provvederà a versarle in Tesoreria ovvero potranno essere versate direttamente dall'operatore economico presso la Tesoreria Provinciale dello Stato competente per territorio con imputazione al Capo XVI, Capitolo 3580 - "Entrate eventuali e diverse concernenti il Ministero della Difesa, Art. 3 Recupero Restituzioni e Rimborsi vari" del bilancio dello Stato, entro 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta

dell'Amministrazione, fornendo la relativa quietanza al Centro Unico Contrattuale del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri.

ARTICOLO 10

PAGAMENTI

Ai sensi del comma 4, art. 4 del D. Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231 e successive modificazioni, le parti concordano che il pagamento verrà effettuato entro il termine di **30 (trenta) giorni solari**, con ordine di pagare tratto sulla Sezione della Tesoreria Provinciale dello Stato competente per territorio, con cui viene disposto l'accredito della somma a favore dell'operatore economico sul c/c bancario n. _____-appositamente "dedicato" ai rapporti con la P.A., ai sensi della legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i. - presso la _____ Codice ABI _____; Codice CAB _____; BIC _____; IBAN _____, dopo la favorevole verifica di conformità, l'effettuazione dei corsi (quando previsto) ed emissione di regolari fatture annuali posticipate.

Le fatture dovranno essere trasmesse, in formato elettronico, ai sensi di quanto disposto dal D.M. del 3 aprile 2013, n. 55, attraverso il sistema di interscambio (SDI), all'Ufficio Stampa del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, identificato con il Codice Univoco Ufficio (IPA) _____ e dovranno indicare:

- gli interventi effettuati distinti per tipologia di prestazione;
- il Codice Identificativo di Gara (CIG);
- il Codice Unico di Progetto (CUP);
- il codice IBAN relativo al c/c bancario dedicato riportato nel presente contratto, ovvero nella dichiarazione di variazione a firma del legale rappresentante (nel rispetto delle modalità di seguito richiamate).

Al riguardo si precisa che, in aderenza alla normativa vigente, la mancata indicazione dei predetti codici (CIG e CUP), non consentirà il pagamento delle fatture.

Per tutti i pagamenti ad esclusione di quello "a saldo", la quota imponibile

dovrà essere fatturata al netto della trattenuta dello 0,50%, secondo quanto prescritto dall'art. 11, comma 6, D. Lgs.31 marzo 2023, n. 36.

Ai sensi dell'art.17-ter del D.P.R 26 ottobre 1972, n. 633 ("Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto") - introdotto dall'art. 1, comma 629, lettera b, della Legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015) - alla ditta sarà corrisposto solo l'importo imponibile indicato in fattura, mentre l'imposta sul valore aggiunto sarà versata direttamente all'Erario dall'A.D (c.d split payment).

Ai fini del pagamento dei corrispettivi di importo superiore ad euro 5.000,00, l'A.D. procederà alle verifiche previste *-in ottemperanza alle disposizioni di cui all'art. 48-bis del D.P.R. 602 del 29 settembre 1973-* con le modalità di cui al Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 18 gennaio 2008, n. 400.

Rimane inteso che l'A.D., prima di procedere alla liquidazione del corrispettivo, acquisirà d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.), attestante la regolarità dell'operatore economico in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti.

L'operatore economico, per motivati casi eccezionali, può variare le modalità di pagamento e la relativa quietanza (coordinate bancarie e numero di c/c) indicate in sede di stipula del presente atto negoziale, nel rispetto di quanto disposto dalla legge 13 agosto 2010, n. 136 e dai successivi artt. 11 e 12 del presente contratto. Tali variazioni dovranno avvenire esclusivamente a mezzo apposita dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante, la cui firma dovrà essere autenticata nei termini di legge.

Qualsiasi comunicazione difforme da quella suindicata verrà considerata nulla e,

pertanto, il pagamento verrà effettuato con le modalità indicate al 1° comma del presente articolo, esonerando l'A.D. da qualsiasi responsabilità. Nel caso si dovessero verificare decadenze o cessazioni dalle cariche statutarie, anche se tali decadenze o cessazioni avvengono "ope legis" e/o per fatto previsto negli atti legali dell'operatore economico, quando anche pubblicate nei modi di legge, l'operatore economico si impegna a darne tempestiva notifica al Centro Unico Contrattuale ed all'Ufficio Approvvigionamenti del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri. In difetto di tale comunicazione l'A.D. non assume alcuna responsabilità per la forma ed i modi dei pagamenti eseguiti.

È ammessa la cessione dei crediti derivanti dall'esecuzione del presente contratto, vantati dall'operatore economico nei confronti dell'A.D., nel rispetto dell'art. 120, comma 12, del D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36. Resta inteso che i relativi pagamenti rimangono subordinati alla regolare e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, effettuate secondo le condizioni, termini e modalità previste nel presente capitolato e nel Capitolato Tecnico allegato. In ogni caso, è fatta salva ed impregiudicata la possibilità per l'A.D. di opporre al cessionario tutte le medesime eccezioni opponibili all'operatore economico cedente. Le cessioni dei crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate all'A.D. Al riguardo, si applicano le disposizioni di cui alla Legge 21 febbraio 1991 n. 52. All'atto della notifica della cessione l'operatore economico dovrà richiedere all'A.D., ai sensi della Circolare n. 29 dell'8 ottobre 2009 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, l'espressa accettazione della cessione stessa, facendo esplicito riferimento all'insussistenza di situazioni di inadempienza.

La suddetta richiesta dovrà essere opportunamente accompagnata dall'esplicito consenso al trattamento dei dati personali da parte del soggetto cedente affinché l'A.D. possa procedere ad una verifica in capo a quest'ultimo per assolvere alle finalità indicate dall'art. 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.602.

Qualora dalla suddetta verifica venga riscontrata una inadempienza da parte dell'operatore economico cedente, l'A.D. non darà il proprio consenso alla cessione del credito notificata. Diversamente, qualora il cedente sia risultato "non inadempiente", l'A.D. comunicherà al cedente ed al cessionario l'espressa accettazione della cessione del credito.

Resta inteso che, in caso di cessione del credito, all'atto del pagamento, l'A.D. procederà, anche nei confronti del cessionario, ad effettuare le verifiche di cui all'art. 48 bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (regolarità contributiva e accertamento c/o l'Agenzia delle Entrate).

È fatto, inoltre, obbligo ai cessionari dei crediti di indicare il CIG/CUP e di anticipare i pagamenti all'appaltatore mediante bonifico bancario o postale sui conti correnti dedicati. La normativa sulla tracciabilità si applica anche ai movimenti finanziari relativi ai crediti ceduti, quindi tra stazione appaltante e cessionario, il quale deve, conseguentemente, utilizzare un conto corrente dedicato.

È fatto, altresì, divieto all'operatore economico di conferire, in qualsiasi forma, procure all'incasso.

Qualora per effettuare il pagamento si dovesse rendere necessario procedere alla reinscrizione a bilancio delle somme a suo tempo impegnate dall'A.D. per l'esigenza in questione, perché trascorso il tempo utile previsto dalla norma per il loro utilizzo (somme relative a residui passivi perenti), l'operatore economico, in qualità di avente diritto, dovrà attivare, ai sensi delle vigenti norme, la relativa procedura di reinscrizione a bilancio, mediante presentazione di apposita istanza.

ARTICOLO 11

OBBLIGO DI TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

L'operatore economico si impegna ad osservare scrupolosamente quanto stabilito

dalla legge n. 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche in merito all'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari derivanti dal presente contratto.

ARTICOLO 12

CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

Ai sensi dell'art. 1456 del c.c. ed in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 3, comma 9 bis della legge 13 agosto 2010, n. 136 il presente contratto sarà immediatamente risolto nel caso in cui si dovessero eseguire transazioni senza avvalersi del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

ARTICOLO 13

OBBLIGHI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI LAVORO

L'operatore economico si obbliga a:

- ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, in materia previdenziale e infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri. In particolare, l'operatore economico si impegna a rispettare nell'esecuzione delle obbligazioni derivanti dal presente contratto, le disposizioni di cui al D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81;
- applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi ed integrativi di lavoro applicabili alla data di stipula del presente contratto alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni;
- continuare ad applicare, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente, i suindicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione. Gli obblighi relativi ai

contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano l'operatore economico anche nel caso in cui questi non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del presente contratto.

ARTICOLO 14

VICENDE SOGGETTIVE DELL'ESECUTORE DEL CONTRATTO

L'eventuale cessione d'azienda e gli atti di trasformazione, fusione e scissione non hanno effetto nei confronti della stazione appaltante fintanto che l'operatore economico - ovvero il soggetto risultante dall'avvenuta trasformazione, fusione o scissione - non abbia effettuato le comunicazioni previste dall'art. 1 del D.P.C.M. 11 maggio 1991, n. 187, documentando il possesso dei requisiti di qualificazione previsti dal D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36. Nei sessanta giorni successivi alla comunicazione la stazione appaltante può opporsi al subentro del nuovo soggetto nella titolarità dell'appalto laddove non risultino sussistere i requisiti di cui al libro II del D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159.

ARTICOLO 15

VINCOLO CONTRATTUALE

Il presente contratto, mentre vincola l'operatore economico sin dal momento della sottoscrizione, non impegna l'A.D., finché non sarà stato approvato dalla competente Autorità e registrato presso gli Organi di controllo.

ARTICOLO 16

SUBAPPALTO

(da inserire se l'appaltatore ha presentato istanza di subappalto in sede di gara)

In relazione con quanto previsto nel bando di gara ed in relazione a quanto espressamente richiesto dall'operatore economico all'atto dell'offerta è ammesso il subappalto nei termini e limiti indicati dall'art. 119 del D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 per le seguenti attività _____

(da inserire se l'appaltatore non ha presentato istanza di subappalto in sede di gara)

Il subappalto **non è ammesso** stante la mancata presentazione in sede di gara da parte dell'operatore economico di specifica istanza.

ARTICOLO 17

DECADENZA DEI DIRITTI

Rimane espressamente convenuta la decadenza di qualsiasi diritto, ragione ed azione che l'operatore economico ritenga spettargli in dipendenza del presente contratto, ove non siano proposti, con apposita istanza all'A.D. nel termine di 90 giorni solari a decorrere dalla data di liquidazione finale del contratto medesimo.

ARTICOLO 18

DIRITTO DI RECESSO

Il Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri - in aderenza a quanto previsto dall'art. 1 comma 13, del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito in legge 7 agosto 2012, n. 135 - si riserva il diritto di recedere in qualsiasi tempo dal contratto, previa formale comunicazione all'appaltatore con preavviso non inferiore a quindici giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite, nel caso in cui, tenuto conto anche dell'importo dovuto per le prestazioni non ancora eseguite, i parametri delle convenzioni stipulate da Consip S.p.A. ai sensi dell'art. 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 successivamente alla stipula del predetto contratto siano migliorativi rispetto a quelli del contratto stipulato e l'appaltatore non acconsenta ad una modifica delle condizioni economiche tale da rispettare il limite di cui all'art. 26, comma 3 della legge 23 dicembre 1999, n. 488. Ogni patto contrario alla presente disposizione è nullo. Nel caso di mancato esercizio del detto diritto di recesso l'amministrazione pubblica ne dà comunicazione alla Corte dei conti, entro il 30 giugno di ogni anno, ai fini

del controllo successivo sulla gestione del bilancio e del patrimonio di cui all'art. 3, comma 4, della legge 14 gennaio 1994, n. 20.

ARTICOLO 19

SPESE INERENTI AL CONTRATTO

L'operatore economico contraente nel formulare il prezzo del servizio ha tenuto conto dei seguenti articoli:

- art. 62 del R.C.G.S. (R.D. del 23 maggio 1924, n. 827) per il quale le spese inerenti al contratto sono a carico dell'operatore economico;
- art. 90 del D.P.R. del 26 ottobre 1972, n. 633 (Istituzione e disciplina dell'imposta sul Valore Aggiunto);
- art. 38 del D.P.R. del 26 ottobre 1972, n. 634 (disciplina dell'imposta di registro);
- art. 1 della legge 27 dicembre 1975, n. 790 che aggiunge l'art. 16/bis al R.D. 18 novembre 1923, n. 2440.

Al presente atto si applicano le disposizioni contenute nell'art. 18, co.10 e il relativo all'Allegato I.4 "Imposta di bollo relativa alla stipulazione del contratto" del D. Lgs. 31 marzo 2023 n. 36.

Il relativo onere sarà a carico dell'operatore economico, in base all'art. 8 del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 642, il quale stabilisce che nei rapporti con lo Stato l'imposta di bollo, quando dovuta, è a carico dell'altra parte, nonostante qualunque patto contrario.

Il pagamento dell'imposta ha natura sostitutiva dell'imposta di bollo dovuta per tutti gli atti e i documenti dalla selezione dell'operatore economico sino alla completa esecuzione del contratto ed è assolta secondo le indicazioni contenute nella circolare 22/E in data 28 luglio 2023 dell'Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Coordinamento Normativo.

Sono altresì soggetti a bollo, fin dall'origine, compatibilmente con quanto

indicato nell'articolo 2 dell'allegato I.4 del D.lgs 31 marzo 2023, n. 36, i documenti indicati nella risoluzione n. 71/E in data 25 marzo 2003 dell'Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Normativa e Contenzioso.

ARTICOLO 20

SPESE DI PUBBLICITA'

Ai sensi del combinato disposto dell'art. 34, comma 35, del D.L. n. 179/2012, convertito con Legge n. 221/2012 e art. 225 comma 1 del D.lgs. 31 marzo 2023, n.36 e D.M. 2 dicembre 2016 Del Ministro delle Infrastrutture e Trasporti pubblicato sulla G.U. 25.01.2017, n. 20, l'aggiudicatario dei contratti pubblici è tenuto a rimborsare all'Amministrazione le spese di pubblicità relative ai bandi e agli avvisi pubblicati sui quotidiani e sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - 5^a Serie Speciale Contratti Pubblici, secondo le disposizioni del Codice, nel termine di 60 giorni decorrenti dall'aggiudicazione ovvero dal momento di ricevimento della richiesta di rimborso dell'Amministrazione con indicazione degli importi da versare. Per quanto attiene, invece, le sole spese di "post informazione", le stesse dovranno essere versate entro 60 giorni solari dal ricevimento della richiesta di rimborso dell'Amministrazione, inviata a mezzo PEC, nella quale saranno indicati gli importi da versare.

Il versamento deve essere effettuato presso la competente Tesoreria provinciale dello Stato, sul Capo XVI, Capitolo 3580 - *"Entrate eventuali e diverse concernenti il Ministero della Difesa, Art. 3 Recupero Restituzioni e Rimborsi vari"*. Oltre che a mezzo c/c postale, il predetto versamento potrà avvenire anche con bonifico bancario indicando il seguente codice IBAN "IT95U0100003245348016358003", la causale ed il codice fiscale del versante.

Qualora il rimborso non sia compiuto entro il predetto termine, si procederà al recupero della somma dovuta con ritenuta operata sul primo pagamento utile da eseguire nei confronti dell'appaltatore. All'Amministrazione spettano gli interessi legali per il ritardato pagamento/rimborso delle spese di pubblicità

da parte dell'aggiudicatario, che dovranno essere calcolati a decorrere dal 60° giorno solare successivo all'aggiudicazione e/o dal ricevimento della richiesta di pagamento inviata tramite PEC.

ARTICOLO 21

CLAUSOLA DI FORZA MAGGIORE

Qualora un evento di forza maggiore impedisca all'operatore economico di rispettare i termini di adempimento fissati all'art. 4, lo stesso dovrà informare **senza ritardo** l'Amministrazione, facendo pervenire - esclusivamente a mezzo PEC - all'Ufficio Stampa (crm40007@pec.carabinieri.it), all'Ufficio Approvvigionamenti (crm38895@pec.carabinieri.it) ed al Centro Unico Contrattuale (crm42529@pec.carabinieri.it), formale istanza, corredata da idonea documentazione, con la quale chiede la proroga dei termini di esecuzione contrattuale/sospensione/risoluzione ex art. 1467 c.c..

Si precisa che:

- l'istanza pervenuta con modalità differenti da quelle sopra riportate non darà diritto ad alcun riconoscimento, stante l'impossibilità da parte dell'Amministrazione di procedere ad una adeguata istruttoria;
- la comunicazione non dà di per sé stessa diritto allo spostamento dei termini contrattuali, che continuano comunque a decorrere.

Ai fini del presente articolo costituisce "forza maggiore" il verificarsi di un evento o circostanza che impedisce all'operatore economico di adempiere, nei termini previsti, ad una o più obbligazioni contrattuali, se e nella misura in cui provi:

- a) che tale impedimento è fuori dal suo ragionevole controllo;
- b) che l'evento non avrebbe potuto ragionevolmente essere previsto al momento della stipula del presente contratto;
- c) che gli effetti dell'impedimento non avrebbero potuto ragionevolmente essere

evitati o superati;

d) che l'evento stesso non dipenda da azioni o omissioni dirette o indirette dello stesso operatore economico.

In mancanza di prova contraria, si presumono soddisfatte le condizioni di cui alle lett. a) e b) al verificarsi dei seguenti eventi:

- guerra, ostilità, invasione, atti di un nemico straniero, estesa mobilitazione militare;
- guerra civile, sommossa, ribellione, rivoluzione, forza militare o usurpazione di potere, insurrezione, atti di terrorismo, sabotaggio o pirateria;
- restrizioni valutarie o agli scambi commerciali, embargo, sanzioni;
- atti dell'autorità, legittimi o illegittimi, osservanza di leggi o ordini governativi, norme, espropriazione, confisca di beni, requisizione, nazionalizzazione;
- peste, epidemia, catastrofi naturali o eventi naturali estremi;
- esplosione, incendio, distruzione di attrezzature, sospensione prolungata dei trasporti, telecomunicazioni o energia;
- conflitti sociali generalizzati, quali in particolare boicottaggio, sciopero e serrata, sciopero bianco, occupazione di fabbriche ed edifici.

L'inadempimento di un terzo o subfornitore non può di per sé costituire "forza maggiore", dovendo l'operatore economico dimostrare la sussistenza dei quattro requisiti di cui alle lettere a), b), c) e d).

Sull'istanza pervenuta l'Amministrazione dovrà pronunciarsi entro n. 30 (trenta) giorni solari, con provvedimento motivato, dopo aver valutato la documentazione giustificativa prodotta dall'operatore economico alla luce di una serie di circostanze quali, a titolo esemplificativo: il momento della sottoscrizione del contratto, l'oggetto della prestazione, i termini previsti per l'adempimento, la possibilità di applicare misure idonee a superare la situazione di impossibilità da parte dell'operatore economico.

Detta valutazione sarà eseguita, per conto dell'Amministrazione, dal Direttore

dell'Esecuzione, eventualmente coadiuvato da apposita commissione.

Qualora l'Amministrazione accerti la sussistenza di un evento temporaneo configurabile quale "forza maggiore", potrà:

- concedere la proroga dei termini di esecuzione contrattuale;
- disporre la sospensione del servizio, ai sensi dell'art. 121 del D. Lgs. 31 marzo 2023, n.36, per il tempo strettamente necessario, esonerando l'operatore economico solo nella misura in cui e fino a quando l'evento impedisca l'adempimento degli obblighi contrattuali. L'operatore economico dovrà, pertanto, informare senza ritardo l'Amministrazione non appena l'evento invocato cessi di impedire l'adempimento delle sue obbligazioni contrattuali. L'inizio e la fine del periodo di sospensione saranno verbalizzati e dopo la sospensione il termine di esecuzione di cui all'art. 4 ricomincerà a decorrere.

Qualora invece la durata dell'impedimento invocato abbia l'effetto di privare l'Amministrazione, in maniera sostanziale, dell'interesse all'esecuzione contrattuale, potrà risolvere il contratto ex art. 1467 c.c., dandone comunicazione all'operatore economico. Le parti convengono che, in assenza di diverso accordo, il contratto potrà essere risolto ove la durata dell'impedimento superi i 120 (centoventi) giorni solari dalla data di notifica all'operatore economico - effettuata a mezzo PEC - del verbale di sospensione.

In caso di risoluzione, o qualora una delle due parti abbia tratto un beneficio dall'esecuzione del contratto prima della sua risoluzione, la stessa sarà tenuta ad indennizzare l'altra parte in misura corrispondente al valore di tale beneficio.

L'operatore economico che invochi con successo l'applicazione della presente clausola è esonerato dall'obbligo di adempiere alle proprie obbligazioni contrattuali, nonché da qualsiasi responsabilità per danni o altro rimedio contrattuale per inadempimento, a partire dalla data di notifica - effettuata

esclusivamente a mezzo PEC - del provvedimento motivato con il quale l'Amministrazione, dopo aver valutato in concreto la sussistenza dei presupposti, si esprime sull'istanza presentata.

L'operatore economico è tenuto comunque ad adottare tutte le misure atte a limitare gli effetti dell'evento invocato sull'adempimento delle proprie obbligazioni contrattuali e comunque a provare l'impegno profuso per evitare o superare la causa impedente e per mitigare gli effetti negativi dell'impossibilità o della sua durata.

Si precisa che quanto previsto nei commi precedenti non riconosce l'automatica esclusione delle responsabilità connesse all'inadempimento delle obbligazioni contrattuali, ma soltanto l'obbligo per l'Amministrazione di procedere agli adempimenti istruttori di cui sopra.

ARTICOLO 22

OPZIONE DI PROROGA DEL CONTRATTO

L'Amministrazione si riserva di prorogare il contratto per una durata massima pari a sei mesi, ai prezzi, patti e condizioni stabiliti nel presente contratto. L'esercizio di tale facoltà sarà comunicato all'operatore economico contraente almeno trenta giorni prima della scadenza del contratto. In casi eccezionali, il contratto in corso di esecuzione potrà essere prorogato per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura di individuazione del nuovo contraente, se si verificano le condizioni indicate all'art. 12, comma 11 del Codice. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni previsti nel presente atto negoziale.

ARTICOLO 23

CONTROVERSIE

Per le controversie, eventualmente sorte nella interpretazione e nella esecuzione del presente contratto, si applicano le disposizioni del c.p.c..

ARTICOLO 24

DOMICILIO ELETTO

Per tutti gli effetti amministrativi del contratto l'operatore economico elegge il domicilio legale in _____Via_____, ove è convenuto che possono essere ad esso notificati tutti gli atti di qualsiasi natura inerenti al contratto. Dichiaro, inoltre, che tutte le comunicazioni potranno essere inoltrate al seguente indirizzo di posta elettronica certificata _____ . L'operatore economico è tenuto a comunicare all'Ente stipulante ogni successiva variazione del domicilio e/o della PEC dichiarati. In mancanza delle suddette comunicazioni, sono a carico dell'operatore economico tutte le conseguenze che possono derivare dall'intempestivo recapito della corrispondenza con particolare riferimento a quelle emergenti dell'eventuale ritardo nell'esecuzione del contratto.

ARTICOLO 25**ALLEGATI**

1. Capitolato tecnico.
2. Patto di integrità